

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 1 – COSTITUZIONE

1.1 È costituita, per iniziativa di un gruppo di amici di Carlo Marchini, una libera associazione senza scopi di lucro, apolitica ed aconfessionale, denominata "Associazione Carlo Marchini – Organizzazione di Volontariato" o in forma abbreviata "Associazione Carlo Marchini – ODV".

ART. 2 –FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

2.1 L'Associazione, sorta per onorare la memoria di Carlo Marchini, persegue il principale scopo di assistenza e beneficenza a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie bisognose. In particolare, promuove e sostiene iniziative ispirate ai valori cristiani, con attenzione privilegiata ma non esclusiva alla Congregazione Salesiana e alle attività in Brasile.

2.2 L'Associazione potrà collaborare con altre realtà cattoliche, enti e istituzioni nazionali e internazionali che condividano finalità affini, senza limitazioni geografiche o confessionali, nel rispetto dei principi fondativi dell'Associazione.

2.3 L'Associazione persegue esclusivamente senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

B) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

C) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

D) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

E) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.4 L'Associazione persegue le predette finalità attraverso la realizzazione di varie attività con il lavoro fattivo degli Associati e anche mediante contratti e/o gemellaggi con altre Associazioni e/o istituzioni nazionali e internazionali, aventi anch'esse interesse a sviluppare lo scopo precipuo identificativo dell'Associazione stessa.

2.5 L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

2.6 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata

e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

2.7 Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati.

TITOLO II

SEDE E DURATA

ART. 3 – SEDE

3.1 L'Associazione ha sede in Brescia, Viale Stazione n. 63.

3.2 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO III

CATEGORIA DI ASSOCIATI E PATRIMONIO

ART 5- CATEGORIE DI ASSOCIATI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.

5.1 Chi intende associarsi all' Associazione deve condividere senza riserve lo scopo e l'oggetto sociale.

5.2 Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che intendano, con la corresponsione di una quota associativa e con l'impegno a rendere prestazioni volontarie, concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e disposte a perseguire fattivamente le finalità dell'Associazione.

5.3 In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

5.4 Gli Associati hanno parità di diritti compreso quello di voto.

5.5 Il domicilio degli Associati per qualsiasi rapporto con l'Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

5.6 L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.7 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

5.8 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5.9 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

5.10 In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

5.11 I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI.

6.1 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione e di accettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti dell'Associazione stessa.

6.2 Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

6.4 In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

7.1 Gli Associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo.

7.2 La quota associativa deve essere pagata entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

7.3 La qualifica di Associato, nonché i diritti sulle quote e contributi associativi, non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

8.1 Gli Associati godono dei diritti previsti dal presente statuto. In particolare, hanno diritto:

- A) di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente Statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- B) di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- C) di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

8.2 Gli Associati hanno il dovere:

- A) di operare nell'interesse dell'Associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- B) di rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti associativi;
- C) di impegnarsi attivamente nella vita associativa, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

9.1 Il rapporto associativo del singolo Associato si estingue per recesso, estinzione, decadenza, esclusione.

9.2 L'Associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso.

9.3 L'Associato decade dalla qualità di Associato se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari o per la mancata prestazione, senza giustificato motivo dell'attività prevista dall'Associazione.

9.4 L'Associato viene escluso se, con il suo comportamento, si sia reso responsabile di atti gravi e pregiudizievoli per l'Associazione.

9.5 L'esclusione viene accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

9.6 Quando, per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l'Associato non ha alcun diritto né sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

9.7 La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione e annotata nel Libro degli Associati.

9.8 Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

10.2 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

10.3 I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

10.4 Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

10.5 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;

- contributi degli Associati;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, se nominato e nei casi previsti dalla legge.

11.2 Tutte le cariche dell'Associazione non danno diritto a emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

12.1 L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

12.2 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

12.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

12.4 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile, per approvare il bilancio di esercizio e quello preventivo.

Compete all'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio annuale di esercizio;
- b. l'approvazione del bilancio preventivo;
- c. la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- d. la nomina dei membri dell'Organo di Controllo;
- e. la nomina dell'organo di Revisione Legale;
- f. l'approvazione dei Regolamenti;
- g. ogni altro regolamento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

12.5 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale;

- b) lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- c) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

12.6 L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione che può essere anche quello dell'adunanza prevista in prima convocazione.

13.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'adunanza ed è inoltre comunicato agli Associati con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, nel medesimo termine di otto giorni prima dell'adunanza.

13.3 Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, potrà scegliere anche altri mezzi per la diffusione dell'avviso di convocazione.

13.4 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno

un decimo degli Associati e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

13.5 L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ART. 14 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

14.1 Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati mediante delega scritta.

14.2 Ogni Associato non può ricevere più di due deleghe. Non possono essere conferite deleghe ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – DIRITTO DI VOTO

15.1 Ogni Associato ha diritto a un voto.

ART. 16 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

16.2 L'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione degli Associati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto, e dirige il dibattito Assembleare.

16.3 Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano o per appello nominale, secondo quanto stabilito dallo Statuto o dal presidente dell'Assemblea.

16.4 Delle riunioni Assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente o dal Segretario.

16.5 Nel caso di Assemblea straordinaria il verbale, quando previsto per legge, sarà redatto da un notaio in forma di atto pubblico.

ART. 17 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

17.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Associati aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno degli Associati.

17.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

17.3 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti presenti o regolarmente rappresentati.

17.4 I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 18 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

18.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi degli iscritti all'Associazione aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti presenti o regolarmente rappresentati.

18.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà degli iscritti all'Associazione

aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti o regolarmente rappresentati.

18.3 In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati iscritti e aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

19.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 7 (sette) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio stesso. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli Associati.

19.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

ART. 20 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

20.1 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

ART. 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

21.1 La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante fax o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

21.2 In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.

21.3 In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

21.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 22 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

22.1 Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano d'età.

22.2 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

22.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

22.4 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del membro del Consiglio Direttivo che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ART. 23 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

23.1 In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, all'amministratore cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. In loro assenza si procederà alla indizione delle elezioni per il nuovo membro del Consiglio Direttivo.

23.2 Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea ordinaria degli Associati deve essere tempestivamente convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 24 – POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

24.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili e/o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

24.2 Nei poteri del Consiglio Direttivo sono compresi quelli per la stesura degli eventuali regolamenti e l'individuazione nei limiti ex lege previsti delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché a esse secondarie e strumentali.

24.3 Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

ART. 25 – PRESIDENTE

25.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e svolge le seguenti funzioni:

- presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e ne promuove, se necessario, le modifiche;
- stipula i contratti e firma la corrispondenza e fa quanto occorre per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di delegare le sue funzioni al Vice Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo;

- sorveglia il buon andamento amministrativo;
- sottopone all'Organo di Controllo e all'Assemblea i bilanci preventivo e di esercizio con le relative relazioni contabili.

ART. 26 – VICE PRESIDENTE

26.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questo sia assente o sia impedito.

26.2 Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi una prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 27 – TESORIERE

27.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 28 – SEGRETARIO

28.1 Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI

SCOPO DI LUCRO

ART. 29 – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

29.2 Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il bilancio di esercizio.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste

di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

29.3 Il bilancio, come stabilito dall'art. 12) del presente Statuto, sarà presentato entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.

29.4 Una volta approvato, il bilancio sarà divulgato tra gli Associati nei modi più idonei.

29.5 Il Consiglio Direttivo redige, entro lo stesso termine, anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico-finanziario prefigurato.

29.6 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

29.7 Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige il bilancio sociale.

ART. 30 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

30.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

30.2 Parimenti è vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 31 – LIBRI SOCIALI

31.1 L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

31.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

31.3 Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO VI

L'ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 32 – L'ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

32.1 L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

32.2 L'Organo di Controllo è monocratico.

32.3 L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile e, nei casi previsti dalla Legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

32.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

32.5 All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, l'attestazione che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

32.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

32.7 Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo potrà pure essere conferito l'incarico della revisione legale in alternativa alla società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VII.

VARIE

ART. 33 – SCIoglimento

33.1 In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del

D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà devoluto, fermo restando il divieto di distribuirlo tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, ad altro ente del Terzo settore principalmente operante a favore del sostegno alle missioni, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 34 – LIQUIDAZIONE

34.1 L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione, determinandone i poteri.

ART. 35 – REGOLAMENTI INTERNI

35.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

35.2 L'approvazione e le modifiche dei Regolamenti saranno di competenza dell'Assemblea ordinaria.

ART. 36 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

36.1 Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

36.2 Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 37 – RINVIO

37.1 Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le Associazioni, alle norme di Legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 38 – NORME TRANSITORIE

38.1 Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, a eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel già menzionato Registro.

38.2 Al fine di coordinare le norme previste dal presente Statuto con quelle dello statuto previgente, la durata della carica dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo sarà prorogata fino alla sua naturale scadenza.